

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1737/2026 del 06-03-2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE ### DI NAPOLI
VIII sezione civile**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - -dr. ### - ### - ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel processo civile iscritto al n. 4578/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4529/2022, depositata in data ###, non pag. 2/19 notificata, pendente

TRA ### (C.F.: ##), ### (C.F.: ##), ### (C.F.: ##), ### (C.F.: ##), rappresentati e difesi dall'avv. ### (C.F.: ##), giusta procura come in atti;

APPELLANTI

E

ASL ### (P. IVA: ##), in persona del ### rappresentata e difesa, dagli avv.ti ### (C.F.: ##) ed ### (C.F.: ##), in virtù di ### per ###

APPELLATA

Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.

Conclusioni: per gli appellanti: “ .. 1-Voglia l'###ma Corte di Appello adita, in accoglimento dei motivi.. fermi i capi della sentenza non impugnati e quindi in riforma parziale della stessa .. rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore degli appellanti secondo il vigente sistema a punti delle ### milanesi, e per l'effetto: pag. 3/19 -condannare la ASL ### così come rapp.ta, al pagamento in favore del sig. ### della somma di € 230.749,00, previa detrazione di € 84.125,00 già percepiti, o in quella maggiore o minore somma che l'###ma Corte adita riterrà equa e giusta; -condannare la ASL ### così come rapp.ta, al pagamento in favore delle sig.re ### e ### della somma di € 238.571,00 ciascuna, previa detrazione di € 84.125,00 già percepiti, o in quella maggiore o minore somma che l'###ma Corte adita riterrà equa e giusta; -condannare la ASL ### così come rapp.ta, al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 289.414,00, previa detrazione di € 84.125,00 già percepiti, o in quella maggiore o minore somma che l'###ma Corte adita riterrà equa e giusta; il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. 2- In line del tutto subordinata e gradata, nella denegata ipotesi in cui l'###ma Corte adita ritenesse di non applicare il sistema a punti sopravvenuto, ### in accoglimento dei motivi .. fermi i capi della sentenza non impugnati e quindi in riforma parziale della stessa .. rideterminare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore degli appellanti secondo il sistema tabellare milanese vigente all'epoca della decisione di primo grado, e per l'effetto: - Condannare l'ASL ###, così come rapp.ta, al pagamento in favore del sig. ### della somma di € 195.170,00 in luogo della somma di € 84.125,00 liquidata nella sentenza impugnata, a titolo pag. 4/19 di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale o in quella maggiore o minore somma che l'###ma Corte adita riterrà equa e giusta e che comunque non sia inferiore ai minimi tabellari. Si precisa che dalla somma richiesta in € 195.170,00 andrà detratta la somma di € 84.125,00 già pagata dall'### - Condannare l'ASL ###, così come rapp.ta, al pagamento in favore delle sig.re ### e ### della somma € 201.900,00 ciascuna, in luogo della somma di € 84.125,00 ciascuna liquidata nella sentenza impugnata, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale o in quella maggiore o minore somma che l'###ma Corte adita riterrà equa e giusta e che comunque non sia inferiore ai minimi tabellari. Si precisa che dalla somma richiesta in € 201.900,00 per ciascuna sorella, andrà detratta la somma

di € 84.125,00 per ognuna di essa già pagata dall'### - Condannare l'ASL ###, così come rapp.ta, al pagamento in favore della sig.ra ### della somma di € 251.375,00, in luogo della somma di € 84.125,00 liquidata nella sentenza impugnata, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale o in quella maggiore o minore somma che l'###ma Corte adita riterrà equa e giusta e che comunque non sia inferiore ai minimi tabellari. Si precisa che dalla somma richiesta in € 251.375,00 andrà detratta la somma di € 84.125,00 già pagata dall'###”.

Per l'appellata: “Per il rigetto dell'appello e conseguente conferma della sentenza n.4529/2022, con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio”. pag. 5/19

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1.

Con citazione, notificata in data in data ###, ### e ### nella qualità di figli e nipoti di ### convenivano in giudizio l'Asl ###, al fine di ottenere una pronuncia di condanna della stessa al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della morte della propria congiunta avvenuta in data ###. A fondamento della domanda, assumevano che la condotta della convenuta struttura sanitaria aveva causalmente concorso a cagionare la morte.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Asl resistendo alla domanda.

Istruita la causa mediante una CTU medico legale collegiale, all'esito il Tribunale di Napoli pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale, ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta commissiva ed omissiva dei sanitari e la morte della ### affermata la responsabilità dell'### condannava la medesima a risarcire agli attori, a titolo di danno iure hereditatis, euro 6.991,00 per danno biologico terminale, somma ripartita tra i figli in proporzione delle quote ereditarie di ciascuno. pag. 6/19 Riguardo al danno parentale, da perdita del congiunto, il primo Giudice rigettava, per difetto di prova circa l'effettività e la consistenza della relazione parentale, la domanda proposta dai nipoti della ### Accoglieva, invece, la domanda proposta dai figli che liquidava in applicazione delle ### di ### 2021 modellate sul sistema cd. a forbice.

Nel quantificare il danno applicava una riduzione del 50% al valore minimo di tali tabelle, tenuto, a tal fine, conto “dell'età dei figli al momento del decesso, della mancata allegazione e prova di convivenza, del carattere generico dei punti 45 e 46 dell'atto di citazione e della composizione della famiglia dei richiedenti (ricavabile dai certificati di stato di famigli prodotti), caratterizzata da un autonomo nucleo con figli da cui dedurre l'esistenza di ulteriori affetti familiari”. Di conseguenza riconosceva “.. € 85.872,75 (€ 84.125,00 iure proprio ed € 1747,75 iure hereditatis) in favore della figlia ### .. € 85.872,75 (€ 84.125,00 iure proprio ed € 1747,75 iure hereditatis) in favore della figlia ### .. € 85.872,75 (€ 84.125,00 iure proprio ed € 1747,75 iure hereditatis) in favore della figlia ### .. € 85.872,75 (€ 84.125,00 iure proprio ed € 1747,75 iure hereditatis) in favore del figlio ### Manfredi”.

§ 2.

Avverso l'indicata sentenza, non notificata, interponevano appello i soli figli della ### mediante atto notificato il ###, nel rispetto pag. 7/19 del termine di cui all'art. 327 c.p.c., instando per l'accoglimento delle conclusioni dinanzi trascritte.

Si costituiva l'Asl resistendo per quanto di ragione all'appello.

A seguito di plurimi rinvii per precisazione delle conclusioni, questa Corte, con ordinanza del 7.8.2025, disponeva la sostituzione del precedente relatore, con il ### dott. M. ### nonché la sostituzione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con il deposito di note scritte. Quindi, depositate dalle parti le note conclusive, la causa era decisa dal Collegio.

§ 3.

Giova premettere che sono coperti da giudicato per acquiescenza i capi di sentenza che ritenevano sussistente la responsabilità dell'### in relazione al decesso della ### determinavano, come dinanzi riportato, il danno biologico terminale trasmesso dalla de cuius ai suoi eredi e respingevano la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale proposta dai nipoti. Con un unico motivo, le appellanti censuravano la sentenza, dolendosi del fatto che il Giudice di prime cure, pur avendo correttamente fatto ricorso alla ### elaborata dal Tribunale di ### secondo il sistema a forbice, idonea ad assicurare l'uniformità pecuniaria di base tra situazioni omogenee, aveva, tuttavia, ridotto del 50% il risarcimento tabellare minimo. Sul punto, osservavano che le circostanze al detto fine valorizzate dal primo Giudice, quali l'età della vittima, l'età del pag. 8/19 superstite, la convivenza dell'una con l'altro, la costituzione d'un autonomo nucleo familiare da parte del secondo, potevano rilevare solo nel modulare il risarcimento tra l'importo minimo e quello massimo della tabella, non già per ridurre il valore minimo addirittura del 50%. Ed invero, invocando a supporto del proprio assunto precedenti di legittimità, gli istanti opinavano che la riduzione al di sotto del minimo era consentita solo nel caso in cui fossero emerse "ulteriori e diverse circostanze di fatto, quali ad esempio l'assenza di un saldo vincolo affettivo, l'esistenza di dissapori intrafamiliari, l'anaffettività del superstite nei confronti del defunto che nel caso de quo non sussistono né sono stati allegati e provati da controparte".

Inoltre, nella specie, il primo Giudice aveva anche omesso di considerare "la diversa età degli aventi diritto al momento della morte della madre (### 51 anni, ### 50 anni, ### 45 anni e ### 44 anni), nonché la circostanza che la figlia ### abitava con la compianta genitrice, non era sposata, non aveva figli, e quindi, non aveva un proprio nucleo familiare con cui condividere il lutto", circostanza, quest'ultima, idoneamente dimostrata dalla residenza dichiarata nell'atto di citazione e in sede di mediazione e, comunque, non contestata dalla controparte.

§ 4.

Ciò posto, occorre, preliminarmente, rilevare che, nella nota conclusionale depositata in data ###, la difesa degli appellanti, premesso che l'### sulla Giustizia Civile di ### a partire dal 29.06.2022 aveva introdotto per il danno da perdita del rapporto pag. 9/19 parentale il sistema liquidatorio "a punti", poi confermato nelle successive edizioni tabellari, sollecitava questa Corte a voler procedere alla liquidazione del danno, sulla scorta delle circostanze di fatto allegare con l'appello, ma facendo applicazione del sistema a punti di più recente introduzione.

La richiesta deve ritenersi inammissibile, siccome tardivamente formulata solo nelle note conclusive e non, invece, come sarebbe stato onere della parte, con l'atto di appello.

In tal senso milita il principio secondo cui "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 25213 del 19/09/2024, che ha affermato l'inammissibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia pag. 10/19 indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).

Ne segue che, a maggior ragione, la richiesta sia, nella specie, inammissibile, non essendo, come visto, stata formulata con l'appello, ma solo con le note conclusionali.

Con l'unico motivo di appello, invero, gli istanti si dolevano del riconoscimento, da parte del Giudice, di un importo pari alla metà del valore minimo della tabella a forbice elaborata nel 2021 dal Tribunale di ### non censurando, invece, la sentenza per l'omessa applicazione del sistema tabellare a punti, sebbene, giova rilevare, alla data di notifica dell'appello, la tabella a punti fosse già stata elaborata (risalendone la prima versione al 29.6.2022) e la Cassazione avesse già affermato, sin dalla sentenza n. 10579/2021, la sua predilezione per un sistema di risarcimento basato sul sistema cd. a punti.

§ 5.

Da quanto premesso, si ricava che la fondatezza del gravame debba, ovviamente, essere scrutinata in relazione alla doglianza articolata nell'atto di appello, con cui, come chiarito, si è lamentata l'erronea applicazione, da parte del primo Giudice, della tabella milanese a forbice.

Ciò posto, l'appello è fondato per quanto di ragione.

Giova premettere che, secondo una consolidata giurisprudenza della S.C., "Qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle ### del Tribunale di ### la personalizzazione del risarcimento non può pag. 11/19 discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione (Cass. 14 novembre 2019, n. 29495; 29 maggio 2019, n. 14746; 23 febbraio 2016, n. 3505) ".

Pertanto, i parametri afferenti all'età della vittima primaria, all'età dei superstiti, alla convivenza tra l'una e gli altri, all'intensità della relazione affettiva avrebbero potuto consentire di modulare il risarcimento tra il minimo ed il massimo della forbice prevista dalla tabella 2021, giammai, invece, consentire un abbattimento del 50% del valore minimo. A tal fine sarebbe stato necessario valorizzare circostanze del tutto peculiari, idonee a fare emergere una situazione esulante da quella che ordinariamente caratterizza i rapporti tra genitore e figli, quale, ad esempio, una risalente disaffezione dell'uno verso l'altra, una significativa compromissione dei rapporti. Orbene, siccome, nel caso in esame, alcun elemento consentiva di ritenere integrata una simile situazione, la decisione di abbattere del 50% la misura minima della forbice si rivela del tutto ingiustificata.

Riconosciuta, quindi, l'erroneità della decisione, occorre procedere alla rinnovata liquidazione del danno, da operarsi, come detto, tenuto conto del devolutum, sempre in base alla citata tabella milanese del 2021.

Riguardo a tale tabella, giova rammentare che "In tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, i criteri di cui alle tabelle milanesi ante 2022 devono essere intesi nel senso che essi non indicano pag. 12/19 una "forbice liquidatoria" fra un minimo ed un massimo, bensì tra un "valore monetario base", espressione di una valutazione media uniforme del danno e una personalizzazione massima, applicabile solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegare "(cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023)".

In particolare, come noto, detta tabella contempla un valore monetario di base, pari ad € 168.250,00, e la possibilità di concedere aumenti personalizzati fino ad un massimo di € 336.500,00, nel caso in cui la parte nel processo allegli e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Alla stregua di quanto precede, il risarcimento deve, nel caso in esame, essere accordato in misura corrispondente al valore tabellare di base, pari come visto ad € 168.250,00, non giustificandosi il riconoscimento ad alcuno degli attori di un importo maggiore, in ragione dell'età più giovane di alcuni di essi (in specie ### 45 anni e ### 44 anni), considerato che la differenza con il germano più anziano (### 51 anni) non è tale da indurre a ritenere più intensa la sofferenza patita dai più giovani. Inoltre, nemmeno merita una considerazione differente e migliore la situazione di ### per

l'evidente ragione che, in primo grado, gli attori non avevano specificamente allegato le circostanze che in questa sede intendono valorizzare, quali, appunto, la convivenza della medesima con la madre, il fatto che tale figlia non si fosse creata un nucleo autonomo e non avesse avuto figli. pag. 13/19 Invero, nell'atto di citazione (cfr. punti 44, 45 della premessa), gli istanti si limitavano a chiedere il danno da perdita del rapporto parentale, lamentando di avere patito una profonda sofferenza per lo sconvolgimento delle abitudini di vita legate alla condivisione di pranzi conviviali e di altri momenti di vita comune. Nessuna specifica allegazione aveva, invece, riguardato la posizione della figlia ### Né, del resto, indicazioni al riguardo erano contenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e nemmeno una prova orale era stata articolata al fine di dimostrare la più intensa sofferenza dalla medesima patita.

Ne segue che, nel caso di specie, possa ritenersi equo il riconoscimento, a ciascuno degli appellanti, dell'importo tabellare di base pari ad € 168.250,00, considerato che, come visto, non sono emerse circostanze di fatto che possano indurre a giustificare una riduzione di esso, addirittura nella misura del 50% stabilita nell'impugnata sentenza, e, per converso, un relativo aumento.

Nei predetti limiti si impone, pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma dell'impugnata sentenza.

§ 6.

Nell'atto di appello, gli istanti dichiaravano di avere già ottenuto dall'Asl il pagamento della somma di € 84.125,00, liquidata dal Giudice di primo grado a titolo di danno da perdita parentale.

Considerato che le parti non hanno specificato quando il pagamento è stato effettuato, non è possibile in questa sede ### pag. 14/19 esattezza il credito risarcitorio residuo, sicché appare sufficiente indicare il criterio cui occorrerà riferirsi in sede esecutiva per determinare il saldo ancora dovuto.

A tal fine soccorre il principio secondo cui "La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente" (ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023).

Ne segue che il pagamento del saldo dovrà avvenire, per ciascun appellante, come segue: devalutando, secondo indici ### euro 1.747,75, pari alla quota di danno iure hereditatis liquidata nella sentenza di primo grado e non pagata dall'### dal 9.5.2022, data di pubblicazione della sentenza di primo grado, alla data del fatto (03.07.2013); devalutando, secondo indici ### € 168.250,00, dal 10.3.2021, data di pubblicazione della tabella ### applicata, al 03.07.2013; sommando i due importi devalutati; calcolando sulla somma di tali importi devalutati ed anno per anno rivalutati gli interessi, al tasso medio del 1% annuo indicato nella sentenza appellata, dal pag. 15/19 03.07.2013 fino alla data del pagamento effettuato dall'### sommando la sorta capitale rivalutata e gli interessi maturati fino alla data del pagamento; detraendo da tale somma l'importo di € 84.125,00 pagato dall'### calcolando sul capitale residuo, anno per anno rivalutato dal pagamento alla pubblicazione della sentenza di appello, gli interessi al tasso medio del 1 % annuo; sommando il capitale residuo rivalutato alla data della pubblicazione e gli interessi calcolati sino alla stessa data; aggiungendo su tale sommatoria, gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione al soddisfo.

§ 7.

Venendo alle spese di lite, deve premettersi che alcuna statuizione vada resa in relazione a quelle del primo grado, in difetto della formulazione di uno specifico motivo di gravame e tenuto conto del principio secondo cui "In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese pag. 16/19 di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado" (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. ### del 19/12/2024).

Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come di seguito indicato, a norma D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il decisum, pari alla differenza tra il maggior danno in questa sede accordato e quello riconosciuto dal primo Giudice, tenuto conto del credito risarcitorio più elevato tra quelli liquidati, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio facoltativo, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi, in ragione dell'accoglimento del gravame in misura significativamente inferiore al petitum, senza riconoscimento di alcun compenso per la fase di trattazione/istruttoria del giudizio di appello, essendo stata "direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di alcuna ulteriore attività, e ciò anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali" (Cass. Civ. Sentenza n. 25664 del 19/09/2025). pag. 17/19 Pertanto, si avrà: ### 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello ### della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00 Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 4.997,00 Aumento del 90 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 4.497,30 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 9.494,30 Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Asl ### a pagare, in favore di ### l'importo per ciascuno determinato come segue: devalutando, secondo indici ### euro 1.747,75, dal 9.5.2022 al 03.07.2013; devalutando, secondo indici ### € pag. 18/19 168.250,00, dal 10.3.2021 al 03.07.2013; sommando i due importi devalutati; calcolando sulla somma di tali importi devalutati ed anno per anno rivalutati gli interessi gli interessi, al tasso medio del 1% annuo, dal 03.07.2013 fino alla data del pagamento dell'importo di € 84.125,00 effettuato dall'### sommando la sorta capitale rivalutata e gli interessi maturati fino alla data del pagamento; detraendo da tale somma l'importo di € 84.125,00 pagato dall'### calcolando sul capitale residuo, anno per anno rivalutato dal pagamento alla pubblicazione della sentenza di appello, gli interessi al tasso medio del 1 % annuo; sommando il capitale residuo rivalutato alla data della pubblicazione e gli interessi calcolati

sino alla stessa data; aggiungendo, sul risultato di tale sommatoria, gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla pubblicazione al soddisfo; b) conferma nel resto l'impugnata sentenza; c) condanna Asl ### alla rifusione, in favore dell'avv. ### procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.848,00 per esborsi, euro 9.494,30 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.